

ACCORDO EX ART.15 LEGGE 7/8/1990, N.241
per la ripartizione degli obiettivi di produzione sostenibili fissati dal
Piano Regionale Cave, tra i Comuni facenti parte del Comprensorio
codice n. 18 “Argille della Val di Fine” (art. 10 della L.R. 35/2015)

Tra

Il Comune di Rosignano Marittimo con sede in Via dei Lavoratori,21 - 57016 Rosignano M.mo (LI) (LI), codice fiscale [redacted] e partita IVA 00118800499, rappresentato dal Sindaco pro-tempore **Daniele Donati**, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera di Giunta Comunale **n. xx del xx/xx/2023**;

Il Comune di Collesalvetti con sede in Collesalvetti (LI), Piazza della Repubblica, n. 32, codice fiscale 00285400495 e partita IVA 00112340492, rappresentato dal Sindaco pro-tempore **Adelio Antolini**, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera di Giunta Comunale **n. xx del xx/xx/2023**;

PREMESSO

Che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

Che la Legge regionale Toscana n. 35 del 2015 all'articolo 10 dispone:

“Art. 10 - Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva. Ampliamento o riduzione delle aree esistenti

1. Il comune prevede nel piano operativo nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti in relazione agli obiettivi di produzione stabiliti dal PRC e tenendo conto delle autorizzazioni alla coltivazione in essere, assicurando in particolare la coerenza con il proprio statuto del territorio.

2. L'elaborazione delle previsioni di cui al comma 1, è subordinata alla definizione di una proposta condivisa tra i comuni del comprensorio, attraverso accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di ripartire le quote di produzione sostenibile determinate dal PRC.

3. I comuni del comprensorio elaborano le previsioni di cui al comma 2, sulla base degli esiti dell'avviso pubblico di cui all'art. 11.”

Che le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo in considerazione del fatto che con il Piano Regionale Cave, approvato dalla Regione Toscana con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21 luglio 2020, i giacimenti identificati con i codici:

- giacimento 09049017023001 (giacimento attivo) ubicato in Comune di Rosignano Marittimo;
- giacimento 09049008013001 (giacimento attivo) ubicato in Comune di Collesalvetti

sono inseriti all'interno del Comprensorio codice n. 18 “Argille della Val di Fine” e che, per gli stessi, ogni eventuale futura previsione urbanistica di ampliamento o rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione in corso, risulta subordinata alla definizione di un accordo tra i Comuni per la suddivisione degli obiettivi di produzione sostenibile fissati dal piano regionale;

Che l'interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

Che il:

- Comune di Collesalvetti, con deliberazione della Giunta Comunale **n. xx del xx/xx/2023**;

– Comune di Rosignano M.mo , con deliberazione della Giunta Comunale n. xx del xx/xx/2023, hanno approvato lo schema del presente accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo ha ad oggetto la ripartizione degli obiettivi di produzione sostenibile, che rappresentano le quantità massime di materiale estraibile, commercializzabile o utilizzabile per la produzione, indicate dal Piano Regionale Cave della Regione Toscana rispetto a ciascun comprensorio, relativamente al Comprensorio codice n. 18 "Argille della Val di Fine" ricomprendente i giacimenti identificati con il codice:

- Codice giacimento 09049017023001 (giacimento attivo) ubicato in Comune di Rosignano Marittimo;
- Codice giacimento 09049008013001 (giacimento attivo) ubicato in Comune di Collesalvetti

Il presente accordo, nell'ambito delle finalità del Piano regionale cave per la tutela, valorizzazione, utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo sostenibile, con riferimento al ciclo di vita dei prodotti al fine di privilegiare il riciclo dei materiali e contribuire per questa via al consolidamento dell'economia circolare, persegue l'obiettivo di garantire l'approvvigionamento sostenibile e la tutela delle risorse minerarie di pregio nonché la sostenibilità economica e sociale delle attività estrattive.

Art. 2 - Ripartizione degli obiettivi di produzione sostenibile

Con il presente accordo, i Comuni di Collesalvetti e Rosignano M.mo, relativamente al Comprensorio codice n. 18 "Argille della Val di Fine" del Piano Regionale Cave della Regione Toscana, sentiti gli esercenti le attività estrattive e visti i dati relativi al monitoraggio dell'andamento dell'attività estrattiva dell'ultimo quinquennio, stabiliscono di suddividere l'obiettivo complessivo di produzione sostenibile di metri cubi 729.795 di materiale previsto dal P.R.C. come da tabella che segue:

COMPRESORIO P.R.C.	Obiettivo produzione sostenibile intero comprensorio di P.R.C.	Comune del comprensorio	Nome Giacimento	Cod. giacimento PRC	Obiettivo di produzione sostenibile Previsto
n. 18 "Argille della Val di Fine"	Mc 729.795	Rosignano Marittimo	GABBRO	09049017023001	82,215% (600.000 mc)
		Collesalvetti	STAGGIANO	09049008013001	17,785% (129.795 mc)

Art. 3 - Durata dell'accordo

L'accordo avrà la durata fino al 31/12/2038, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, salvo anticipato esaurimento dell'attività per completamento dello stesso o concorde interruzione delle attività che vi sottendono.

Art. 4 - Recesso

Le parti possono recedere dall'accordo nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione dello stesso e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art 5 - Stipula, imposte e tasse

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 a cura e spese della parte richiedente.

Art. 6 – Disposizioni finali e di chiusura

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla disciplina di riferimento LRT n.35/2015, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili. È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990, D.Lgs. n. 33/2013, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei siti istituzionali, sez. "Amministrazione Trasparente".

Tutte le eventuali spese per il presente atto saranno ripartite in parti uguali.

Art. 7 - Trattamento dati personali

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016".

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono [Enti firmatari dell'Accordo] come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

I rispettivi responsabili del trattamento sono:

- il () per il Comune di Rosignano M.mo;
- il Segretario comunale per il Comune Collesalvetti;

Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale in data _____.

Comune di Collesalvetti nella persona del Sindaco pro-tempore Adelio Antolini
Comune di Rosignano M.mo nella persona del Sindaco pro-tempore Daniele Donati